



18 717 - 18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 18/10/2017

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
ADET TONI NOVIK
MONICA BONI
GAETANO DI GIURO
LUIGI BARONE

- Presidente - Sent. n. sez.
1058/2017

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.8216/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 22/06/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha concluso per

Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

Udito il difensore

Il difensore presente insiste nei motivi e ne chiede l'accoglimento.


Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 22 giugno 2016 la Corte di appello di Genova, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, che con la sentenza della quinta sezione penale del 16 giugno 2015 aveva annullato la precedente sentenza della stessa Corte di appello, riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Savona del 18 giugno 2013 e, per l'effetto, revocava le statuizioni civili in favore di (omissis) (omissis), confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato (omissis) e la sua condanna alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen..

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi:

a) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato e del nesso di causalità. La Corte di appello in merito al dolo si è limitata ad affermare che le due diverse condotte moleste, gli schizzi di acqua fredda sotto la doccia e l'esposizione in bacheca della foto della persona offesa caduta in un rio, "...appaiono con tutta evidenza collegate da un dolo unitario, costituito dalla volontà di umiliare la vittima, ridicolizzandolo proprio a causa delle sue menomazioni...", ma non è stato tenuto conto della mancata precisa collocazione temporale del secondo episodio perché si è dato credito alle frammentarie dichiarazioni della persona offesa, non in grado di fornire una completa ricostruzione dei fatti. La Corte di appello ha presunto il dolo fosse riferibile a tutte le condotte contestate, riferire ad un più articolato disegno persecutorio, ma senza motivare sulla distanza temporale dei fatti collocabili in un periodo di due anni e quattro mesi, intercorso tra l'assunzione del (omissis) ed il luglio 2009. In realtà si tratta di condotte occasionali tra loro differenti e non sorrette in alcun modo da un disegno unitario.

La natura persecutoria di tali condotte è affermata in base ad una forzata lettura delle dichiarazioni rese dallo (omissis), il quale si era limitato a definire il collega di lavoro Palmato come una persona "caratteriale", definizione in sé insufficiente a dare prova dell'elemento soggettivo del reato in entrambe le sue componenti rappresentativa e volitiva. Inoltre, la considerazione delle particolari condizioni della persona offesa non è stata illustrata nella sua valenza, poichè al riguardo la sentenza impugnata ha riproposto gli argomenti della precedente sentenza di appello annullata dalla Corte di cassazione, incentrati sull'ostilità al (omissis) dell'ambiente di lavoro, sugli scherzi posti in essere da un solo collega e sul conseguente abbandono del lavoro stesso da parte



della persona offesa, facendo di fatto ricadere integralmente sul solo imputato le conseguenze negative lamentate. In tal modo la sentenza non ha affrontato il tema del nesso di causalità tra gli addebiti mossi all'imputato e l'evento pregiudizievole, costituito dall'abbandono del posto di lavoro da parte della persona offesa. Nulla dimostra il dolo persecutorio che ha ispirato le condotte e la Corte di appello non ha nemmeno tenuto conto dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile, conseguenza dell'avvenuto accordo tra le parti, circostanza che anch'essa indica l'assenza di alcuna volontà in capo allo (omissis) di arrecare danno al collega di lavoro.

2) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di atti persecutori, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato e dell'idoneità delle condotte ascritte all'imputato ad integrare il minimo di tipicità ed offensività richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Tale valutazione, come già rilevato dalla quinta sezione penale della Suprema Corte con la sentenza nr. 32674/2015, non può prescindere da un puntuale e rigoroso accertamento delle condizioni di inferiorità della persona offesa, tenuto inoltre conto del particolare contesto in cui si sono svolti i fatti. La sentenza impugnata, nel confermare la penale responsabilità dello (omissis), solo in apparenza contiene un approfondimento del tema, ma ha fatto ricorso ad un mero artificio di stile, del tutto inidoneo a soddisfare i rilievi sollevati dai giudici di legittimità, poiché si è diffusa nella disamina dell'infermità documentata del (omissis), ma non ha indicato gli elementi di prova che dovrebbero dimostrare come la sua condizione di invalido civile generico fosse nota a tutti nell'ambiente di lavoro e soprattutto al ricorrente e ha definito le condotte compiute come intrinsecamente moleste, così vanificando l'intervento della sentenza di annullamento, tralasciando che le stesse potrebbero al più avere rilievo sul piano civilistico, ma non integrare il delitto contestato.

Considerato in diritto

1.Va premesso che la sentenza emessa dalla quinta sezione penale di questa Corte in data 16 giugno 2015 ha annullato la precedente sentenza di appello perché, pur avendo correttamente interpretato la disposizione incriminatrice di cui all'art. 612 *bis* cod. pen. e ritenuto la stessa applicabile ad almeno tre condotte autonome accertate come commesse dall'imputato in danno della persona offesa (omissis), non aveva chiarito in quali termini i comportamenti subiti potessero definirsi in sé



molesti per il loro contenuto afflittivo e la loro eventuale serialità o comunque a ragione delle condizioni soggettive della vittima, definita affetta da invalidità generica in assenza di ulteriori specificazioni che dessero conto della sua particolare vulnerabilità.

Ha concluso che la genericità delle argomentazioni esposte in sentenza non consentiva di "apprezzare fino a che punto tali atti possano ritenersi oggettivamente molesti e soprattutto se la loro reiterazione qualifichi la condotta come tipica in virtù delle peculiari condizioni soggettive della persona offesa", carenza che si rifletta anche sull'indagine relativa all'elemento soggettivo del dolo nella sua forma generica.

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata ha assolto efficacemente al mandato assegnato al giudice di rinvio dalla Suprema Corte.

1.1 Invertendo l'ordine di esposizione dei motivi di ricorso ed esaminando dunque in via prioritaria il secondo, la sentenza in verifica ha esposto un corredo esplicativo efficace ed analitico, che, richiamando gli esiti dell'istruttoria compiuta nel primo grado di giudizio ed in specie il narrato testimoniale e le parziali ammissioni dell'imputato, ha evidenziato, non già due sole condotte compiute dallo (omissis) in danno del (omissis), ma una reiterazione di comportamenti, da questi descritti come quotidiani, costituiti: dalle frequenti "prese in giro" della vittima; dal suo volontario imbrattamento nell'espletamento delle mansioni di manutentore dell'impianto fognario comunale; dall'esposizione nella bacheca della sede di lavoro delle sue immagini dopo la caduta in un rio imbrattato da versamenti fognari; dai frequenti spruzzi con acqua gelida durante la doccia; dalla voluta accensione dell'impianto di riscaldamento in estate a bordo dei mezzi della ditta; dall'irrisione palese alle sue lamentele ed alle ricerche disperate della sua bicicletta inspiegabilmente sparita quando egli avrebbe dovuto servirsene per recarsi ad una visita medica. La Corte di appello ha ritenuto, non soltanto pienamente dimostrati tali episodi, come verificatisi con frequenza per nulla isolata o sporadica, né confinati in un momento temporale specifico, ma ripetuti durante il periodo in cui il (omissis) aveva svolto l'attività alle dipendenze della ditta ove lavorava anche lo (omissis), ma anche intrinsecamente molesti per chiunque e non soltanto per le condizioni della vittima, perché volti a ridicolizzarla, ad infastidirla, a prospettare l'immagine in un momento di difficoltà e d'imbarazzo, a suscitare in lei sentimenti di vergogna e ad esporla alla derisione collettiva nell'ambito della comunità dei soggetti frequentatori la sede dell'impresa datrice di lavoro. In altri termini ha escluso che tali condotte esaurissero la loro portata offensiva quale scherzo occasionale, perché



insistite ed oggettivamente in grado di compromettere il benessere psicologico e la serenità di chi le aveva subite.

Ha quindi affrontato il tema anche in riferimento alla specifica condizione del (omissis) ed all'ambiente di lavoro in cui i fatti si erano verificati, di cui ha offerto una compiuta ed analitica disamina; intendendo colmare le lacune ravvisate dal giudice di legittimità, ha segnalato che il (omissis) è soggetto non giovane e comunque più vecchio di diciassette anni rispetto allo (omissis), portatore di invalidità civile per il 50% perché affetto dagli esiti di un ictus, da importanti patologie, quali diabete, ipertensione, vertigini e da disturbi della memoria e dell'attenzione, solito parlare in modo concitato e preda dell'agitazione, secondo quanto attestato dall'esame obiettivo del medico e dello psichiatra nei certificati agli atti. Tale complessa condizione è stata evidenziata, non tanto perché documentata dai sanitari e processualmente dimostrata, ma perché, secondo quanto emerso dall'istruttoria, causa di una condizione di fragilità anche psicologica della vittima, chiaramente percepita da chi gli stava vicino per le limitazioni nella motilità e le difficoltà relazionali a prescindere dalla specifica consapevolezza del suo stato di invalido civile, che comunque era noto a tutti in azienda perché aveva costituito il motivo della sua assunzione, avendo egli beneficiato delle quote riservate ai soggetti disabili. Del resto i giudici di appello hanno valorizzato sul punto una precisa emergenza probatoria, ossia la definizione che del (omissis) aveva dato lo stesso imputato quando lo aveva descritto come "caratteriale", "un po' così" ed un po' impulsivo, mettendone in luce alcuni profili di debolezza senza avere mai, come anche gli altri testimoni escussi, affermato di averne ignorato lo stato di invalidità, allegazione inserita a scopo difensivo soltanto negli atti di impugnazione.

A tali rilievi si è aggiunta anche la considerazione del contesto di maturazione dei fatti, un ambiente di lavoro frequentato da una comunità di soggetti a stretto contatto, ove la fragilità del (omissis) e le limitazioni oggettive subite per le condizioni di salute lo avevano esposto indifeso all'altrui cattiveria ed alle persecuzioni dell'imputato.

1.2. Deve dunque concludersi che mediante la considerazione di precisi dati probatori, puntualmente descritti ed apprezzati nella loro concludenza, con procedimento inferenziale logico e ben argomentato, la Corte di appello ha motivatamente ravvisato l'elemento materiale del delitto in contestazione e la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'art. 612 bis cod. pen..

Sul piano poi del nesso di causalità deve richiamarsi quanto accertato nella sentenza di primo grado che, -pervenuta ad identiche conclusioni quanto al giudizio di



responsabilità in forza di criteri inferenziali analoghi a quelli impiegati dai giudici di appello, in modo tale che la sua motivazione integra quella della sentenza di secondo grado a formare un corpo unitario da valutare come tale per verificare eventuali vizi motivazionali-, ha accertato che, per il forte disagio patito sul luogo di lavoro a causa delle angherie di cui era oggetto, il (omissis) aveva dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, aveva sviluppato un grave stato ansioso, a causa del quale si era dovuto assentare dall'attività, motivo poi del suo licenziamento con grave pregiudizio patito per l'impossibilità di maturare l'anzianità pensionistica. Il che è sufficiente per ritenere individuato e giustificato il ravvisato vincolo causale tra comportamenti persecutori e l'imposta modifica delle abitudini di vita della vittima.

1.3 Non è censurabile in questa sede di legittimità nemmeno il riconoscimento dell'elemento intenzionale della condotta nella forma del dolo generico, che ha sostenuto il compimento di condotte insistite, poste in essere per umiliare e dileggiare la parte lesa, approfittando delle sue condizioni di debolezza e delle sue menomazioni.

Alla luce di tali considerazioni, non hanno pregio le obiezioni sviluppate in ricorso. I giudici di merito hanno attentamente e non supinamente valutato la descrizione dei fatti offerta dalla persona offesa, di cui hanno apprezzato il distacco e la pacatezza, la semplicità e l'attenzione nel non attribuire allo (omissis) condotte che non era sicuro fossero state dallo stesso commesse, prova dell'assenza di qualsiasi accanimento accusatorio; non è dato comprendere poi, per la genericità della doglianza, in che termini di tali dichiarazioni la Corte di merito abbia offerto una lettura forzata o travisante. Né può assumere rilievo per smentire l'effettiva verifica degli episodi come accertati in sentenza il fatto che l'imputato e la persona offesa abbiano composto bonariamente la vertenza sulla pretesa risarcitoria azionata: trattasi di un evento successivo alle vicende giudicate che nulla sposta sul piano probatorio ed anche logico, ma caso mai induce a ritenere che l'imputato abbia in qualche modo riconosciuto la fondatezza dell'altrui pretesa.

1.4 Piuttosto, poiché il ricorso proposto non è colpito da inammissibilità, va rilevato che al momento attuale il reato è estinto per prescrizione e tanto comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.



P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017.

Il Consigliere estensore

Monica Boni



Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei

